

Compliance estesa alle fatture elettroniche e ai corrispettivi telematici

Sommario

<i>Premessa</i>	<i>2</i>
<i>L'oggetto della comunicazione</i>	<i>2</i>
<i>Modalità di regolarizzazione</i>	<i>5</i>
<i>Ravvedimento ordinario</i>	<i>6</i>
<i>La circolare n. 6/E/2015.....</i>	<i>7</i>
<i>Ulteriori opportunità di regolarizzazione.....</i>	<i>8</i>
<i>Il ravvedimento speciale</i>	<i>9</i>

Premessa

Sulla scia delle linee dettate dall'art. 1, commi da 634 a 636 della Legge n. 190/2014¹, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 61196 del 6.3.2023 ha introdotto nuove e più avanzate modalità di interlocuzione con il contribuente, rivolte a favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili.

In pratica con il citato provvedimento vengono messe a disposizione del contribuente le informazioni relative a:

- fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 del Dlgs n. 127/2015 e verso le P.A., ai sensi dei commi da 209 a 214 dell'art. 1 della Legge n. 244/2007²;
- corrispettivi giornalieri telematici memorizzati elettronicamente, ex art. 2 del Dlgs n. 127/2015.

Seguendo, quindi, l'iter già sperimentato con altre tipologie di presunte **"dimenticanze"** l'Amministrazione Finanziaria affida ancora una volta al contribuente dati ed elementi in suo possesso al fine di regolarizzare le fatture elettroniche e i corrispettivi giornalieri, trasmessi oltre il termine fissato dalla vigente normativa, di cui all'art. 21, comma 4 del DPR n. 633/1972³ (12 giorni).

Di seguito l'analisi del provvedimento e delle diverse opportunità riservate ai contribuenti.

L'oggetto della comunicazione

L'Amministrazione Finanziaria mette a disposizione del contribuente le informazioni riportate nella sottostante tabella.

¹ Legge di Bilancio 2015.

² Legge di Bilancio 2008.

³ L'art. 21, comma 4 del DPR n. 633/1972 afferma che: "La fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'art. 6. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo:

- a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con DPR n. 472/1996, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;
- b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;
- c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea non soggette all'imposta ai sensi dell'art. 7 ter, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- d) per le prestazioni di servizi di cui all'art. 6, sesto comma, primo periodo, rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione".

Le informazioni messe a disposizione del contribuente	
a)	codice fiscale, cognome e nome del contribuente.
b)	numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta.
c)	codice atto.
d)	modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata.
e)	modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
f)	modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.

Le modalità con cui l'Agenzia delle Entrate rende disponibili al contribuente gli elementi e le informazioni

Inviando una comunicazione al domicilio digitale⁴ dei singoli contribuenti l'Ufficio mette a disposizione del contribuente le informazioni di cui sopra.

Si ricorda, ad ogni modo, che la stessa comunicazione con le relative informazioni è reperibile all'interno dell'area riservata del portale dell'Agenzia delle Entrate, denominata **"Cassetto fiscale"** e dell'interfaccia web **"Legge n. 190/2014"** in cui sono presenti una serie di dati.

Fatture emesse oltre i termini previsti dalla normativa vigente contenente gli elementi qui di seguito indicati

Numero delle fatture emesse in ritardo	Tipo fattura	Tipo documento	Numero fattura/documento	Data fattura/documento	Data di trasmissione	Identificativo Sdl del file

Corrispettivi giornalieri telematici che risultano trasmessi oltre i termini previsti dalla normativa vigente contenente i seguenti dati

Numero degli invii trasmessi in ritardo	Invio	Matricola dispositivo	Data di rilevazione	Data di trasmissione

Detto ciò, raccomandiamo che anche per mezzo degli intermediari incaricati all'invio delle dichiarazioni, di cui all'art. 3, comma 3 del DPR n. 322/1998⁵, il contribuente può chiedere

⁴ Trattasi del domicilio comunicato dal contribuente secondo quanto disposto dall'art. 16, commi 6 e 7 del DL n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/2009 e dall'art. 5, comma 1 del DL n. 197/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012.

⁵ L'art. 3, comma 3 del DPR n. 322/1998 stabilisce che: "3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

informazioni, ovvero segnalare all'Ufficio eventuali elementi, fatti e circostanze non riportate nella comunicazione ricevuta, indicando eventualmente di rientrare in particolari casistiche.

Si pensi ad esempio alle particolari casistiche ex art. 73 del DPR n. 633/1972⁶ che prevedono specifiche deroghe all'emissione delle fatture e che non necessitano di alcuna giustificazione.

Osserviamo, infine, che a norma dell'art. 1, comma 636 della Legge di Bilancio 2015 i dati e gli elementi in questione sono messi a disposizione, tramite appositi strumenti informatici, anche alla Guardia di Finanza.

-
- b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
 - c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lett. a), b) e c), del Dlgs n. 241/1997, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
 - d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
 - e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

⁶ L'art. 73 del DPR n. 633/1972 dispone che: "Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, può determinare le modalità ed i termini:

- a) per l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attività e ad operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie ed altre dipendenze di cui al secondo comma dell'art. 35 e di commissionari, nonché per la registrazione dei relativi acquisti;
- b) per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui all'art. 15; n. 4), non restituiti in conformità alle pattuizioni contrattuali e a cessioni di beni il cui prezzo è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione della operazione;
- c) per l'emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle fatture relative a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di cui al titolo secondo del presente decreto;
- d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto da parte dei contribuenti che utilizzano macchine elettro-contabili, fermo restando l'obbligo di tenere conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni periodiche, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si riferiscono;
- e) per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive.

Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze possono inoltre essere determinate le formalità che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell'imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali. Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che i versamenti periodici, compreso quello di cui all'art. 6, comma 2, della Legge n. 405/1990, e i versamenti dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale siano eseguiti per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società commerciale controllante e dagli enti o società commerciali controllati, al netto delle eccedenze detraibili; l'ente o società commerciale controllante comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione per la predetta procedura di versamento con la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione. Agli effetti dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all'art. 30. Restano fermi gli altri obblighi e le responsabilità delle società controllate. Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute per oltre la metà dall'altra, almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente a quello di esercizio dell'opzione".

Modalità di regolarizzazione

Il provvedimento in esame illustra le modalità con cui i contribuenti possono sanare la propria posizione.

In particolare, il contribuente che intende mettersi in regola:

- può presentare una dichiarazione dei redditi integrativa, versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi e alle sanzioni ridotte previste dall'art. 13 del Dlgs n. 472/1997⁷. Disposizione che, come noto, consente al contribuente di beneficiare della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni;

⁷ L'art. 13 del Dlgs n. 472/1997 prevede che: "1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
- b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
- b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 4/1929, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471(3);
- c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

1-bis. abrogato.

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

- può beneficiare della riduzione delle sanzioni disposta dall'art. 1 della Legge n. 197/2022⁸ nel caso di violazioni formali commesse entro il 31.10.2022 o di violazioni riguardanti dichiarazioni validamente presentate al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e a periodi d'imposta precedenti. Il tutto a patto che la rimozione delle anomalie venga effettuata entro il 31.10.2023⁹.

Ravvedimento ordinario

Dalla lettura del provvedimento emerge chiaramente che il contribuente può ricorrere al **"classico"** ravvedimento, così come modificato dall'art. 1, comma 637 della Legge di Bilancio 2015, per sanare le eventuali violazioni commesse

Di seguito riportiamo il vigente quadro sanzionatorio stabilito dalla citata norma.

Sanzioni ridotte	
1/9 del minimo	se la regolarizzazione avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore.
1/8 del minimo	se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.
1/7 del minimo	se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore.
1/6 del minimo	se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore.
1/5 del minimo	se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 4/1929.

Ebbene, non servono particolari doti per capire che l'aspetto più interessante della disposizione riguarda senza alcun dubbio il venir meno della preclusione legata ai controlli.

Non operando il vincolo ex art. 13, comma 1, primo periodo del Dlgs n. 472/1997, l'istituto del ravvedimento operoso può, infatti, essere utilizzato anche nel caso in cui la violazione è stata già

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. abrogato

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione".

⁸ Legge di Bilancio 2023.

⁹ Inizialmente il termine era stato fissato al 31.3.2023.

contestata, ma non sono ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative delle quali i contribuenti non hanno avuto formale conoscenza.

Tuttavia, in presenza di un soggetto ravveduto restano fermi gli ordinari poteri di controllo dell'Ufficio.

L'unico impedimento all'utilizzo di questo istituto rimane, pertanto, la notifica di atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni ex artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1974 (liquidazione e controllo formale della liquidazione).

Ricordiamo, infine, che per poter considerare perfezionato il ravvedimento operoso è necessario, oltre alla rimozione della condotta fraudolenta, il versamento:

- del tributo o della differenza dovuta;
- della sanzione in misura ridotta;
- degli interessi di mora, calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, entro i termini fissati dal Legislatore.

La circolare n. 6/E/2015

Sempre in tema di ravvedimento operoso riportiamo per completezza i chiarimenti resi dall'Ufficio in occasione di Telefisco 2015.

Circolare n. Istituto 6/E/2015	La normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2015 non modifica l'assetto generale dell'istituto del ravvedimento. Si ritiene che le nuove regole sul ravvedimento operoso trovano applicazione anche con riguardo alle violazioni che alla data del 1° gennaio 2015 siano già state constatate dall'ufficio ma non siano ancora state interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento. Per queste ragioni è possibile accedere al ravvedimento operoso nonostante la violazione sia stata già constatata mediante pvc. <i>"..... il contribuente potrà sanare le medesime violazioni ravvedibili in base alla precedente formulazione normativa anche laddove - ed è questo l'elemento innovativo - gli sia stato consegnato un pvc, fermo restando l'assenza di notifiche degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972.</i> <i>Sarà onere del contribuente comunicare agli Uffici i distinti rilievi per i quali si intende prestare acquiescenza".</i> Preclusioni <i>"È stato chiarito che la preclusione al ravvedimento</i>
---	---

opera con riferimento alle irregolarità riscontrabili nell'ambito di questi controlli. È stato, pertanto, ammesso che il contribuente che abbia ricevuto la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e/o di quello formale possa avvalersi del ravvedimento per sanare altre violazioni che non gli siano state contestate con tale procedura. Gli stessi chiarimenti trovano applicazione con riferimento al nuovo ravvedimento operoso".

Segnaliamo, inoltre, che "gli avvisi di recupero di crediti di imposta e gli avvisi di irrogazione di sanzioni, anche se non espressamente menzionate, si devono "ritenere cause ostative del nuovo ravvedimento, per la loro natura di atti autoritativi impositivi che recano una pretesa tributaria"

Ulteriori opportunità di regolarizzazione

Il provvedimento n. 61196 del 6.3.2023 consente al contribuente di godere della riduzione delle sanzioni disposta dall'art. 1 della Legge di Bilancio 2023.

In particolare, con l'art. 1, commi da 166 a 173 della Legge n. 197/2022 è stata introdotta la definizione agevolata delle irregolarità formali che non rilevano:

- sulla determinazione della base imponibile;
- sul pagamento dei tributi.

Sostanzialmente, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA, dell'IRAP, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d'imposta e sul relativo pagamento dei tributi, commesse fino al 31.10.2022, possono essere regolarizzate versando una somma pari a € 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

Restano esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'art. 5-quater del DL n. 167/1990, convertito con modificazioni dalla Legge n. 227/1990.

Occorre aggiungere, inoltre, che la procedura non può essere utilizzata nemmeno dai contribuenti che intendono favorire l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero.

Sempre in tema, segnaliamo, poi, che:

- il contribuente è libero di scegliere quali e quanti periodi d'imposta sanare;
- la regolarizzazione di una violazione formale che non riguarda uno specifico periodo d'imposta, si pensi ad esempio alla comunicazione di dati da parte di soggetti diversi dal

contribuente, deve fare tassativo riferimento all'anno solare in cui è stata commessa la violazione;

- per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il versamento della somma che regolarizza la violazione formale è riferito al periodo d'imposta che termina nell'anno solare indicato nel modello F24.

Evidenziamo, infine, che:

- la regolarizzazione della violazione si considera perfezionata con la rimozione delle irregolarità/omissioni e con il versamento di € 200 per ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono le violazioni formali riportate nel modello F24;
- il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo: la prima rata entro il 31.10.2023¹⁰, la seconda entro il 31.3.2024.

Il ravvedimento speciale

Oltre ai rimedi appena visti il contribuente può sanare violazioni diverse da quelle che riguardano le irregolarità formali ricorrendo al ravvedimento speciale, ex art. 1, commi da 174 a 178 della Legge di Bilancio 2024.

In particolare, tramite questo istituto possono essere regolarizzate le violazioni, che non consistono in irregolarità formali, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e precedenti.

Sotto un profilo operativo, le violazioni possono essere sanate versando un importo pari a 1/18 del minimo edittale delle sanzioni stabilite dalla legge, oltre all'imposta dovuta e agli interessi.

Ebbene, tralasciando la riduzione della sanzione prevista, la vera novità portata da questo istituto attiene alla possibilità di versare le somme dovute in 8 rate di pari importo, a partire dal 2.10.2023¹¹ (il 30.9.2023 cade, infatti, di sabato).

Osserviamo, inoltre, che sulle rate successive alla prima, da versare rispettivamente al: 31.10.2023 (II rata), 30.11.2023 (III rata), 20.12.2023 (IV rata), 31.3.2024 (V rata), 30.6.2024 (VI rata), 30.9.2024 (VII rata), 20.12.2024 (VIII rata), sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

Rammendiamo, infine, che in merito al ravvedimento speciale, l'Agenzia delle Entrate con il documento di prassi n. 2/E/2023 ha chiarito che:

- in ipotesi di inadempimento nei pagamenti rateali ***“non possono applicarsi le previsioni di cui all'art.15-ter del DPR n. 602/1973 (ad esempio, la maggiorazione delle sanzioni in caso di decadenza e la disciplina del lieve inadempimento), stante il mancato rinvio a tale disposizioni nella disciplina della definizione de qua”***;
- è possibile procedere al pagamento delle somme dovute tramite la compensazione, di cui all'art. 17 del Dlgs n. 241/1997.

¹⁰ Inizialmente la scadenza della prima rata era stata fissata al 31.3.2023.

¹¹ Inizialmente il termine per il pagamento della prima o dell'unica rata era stato fissato al 31.3.2023.